

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG

Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale dello stato civile UFSC

Stato: Luglio 2014

# Promemoria sulle dichiarazioni concernenti il cognome secondo il diritto svizzero n. 153.3

Le seguenti considerazioni forniscono un quadro generale sulle diverse dichiarazioni concernenti il cognome che possono essere rilasciate in applicazione del diritto svizzero. Il presente promemoria non ha effetti giuridici vincolanti. Fanno fede esclusivamente le disposizioni legali in vigore.

Nella sua veste di autorità di alta vigilanza, l'Ufficio federale dello stato civile non fornisce consulenza a privati. Per maggiori informazioni potete rivolgervi alle autorità indicate nel presente promemoria o a un consulente giuridico privato (avvocato/avvocata, notaio/notaia, ecc.).

## I. In generale:

#### 1. Campo d'applicazione

Se progettate di cambiare il vostro cognome o quello dei vostri figli mediante una dichiarazione concernente il cognome, questo promemoria ha lo scopo di fornirvi una panoramica sulla **dichiarazione concernente il cognome possibile nel vostro caso**. I titoli in grassetto delle rubriche, rispettivamente dei nomi chiave, vi permetteranno di trovare velocemente i paragrafi che vi interessano.

<u>Attenzione</u>: se il cognome che desiderate portare non si può ottenere con una delle dichiarazioni riportate di seguito, dovete presentare una domanda di cambiamento del cognome presso l'autorità competente in materia di cambiamento di nome del vostro luogo di domicilio.

#### 2. Diritto applicabile

Se siete domiciliati in Svizzera, è applicabile il diritto svizzero.

Se siete cittadini svizzeri domiciliati all'estero (ma non possedete anche la cittadinanza del Paese di domicilio) oppure se il cognome che desiderate cambiare mediante la dichiarazione del nome è stato determinato secondo il diritto svizzero (vale anche per cittadini stranieri), potete rilasciare una dichiarazione concernente il cognome secondo il diritto svizzero presso la rappresentanza svizzera all'estero.

#### 3. Autorità competenti per la ricezione delle dichiarazioni concernenti il cognome

La dichiarazione può essere consegnata a ogni ufficiale dello stato civile in Svizzera e alla rappresentanza svizzera all'estero, purché nelle considerazioni seguenti non vi siano indicazioni differenti.

### II. Dichiarazioni concernenti il cognome:

#### A. Dichiarazioni concernenti il cognome non limitate nel tempo:

#### 1. Celebrazione del matrimonio prima del 1° gennaio 2013

<u>Situazione iniziale:</u> siete sposati e avete cambiato il vostro cognome in seguito alla celebrazione del matrimonio avvenuta prima del 1° gennaio 2013. Desiderate riprendere il vostro cognome da nubile/celibe.

Regola: se il matrimonio è tuttora in essere, il coniuge che ha cambiato cognome in seguito al matrimonio celebrato prima del 1° gennaio 2013 può, mediante dichiarazione concernente il cognome consegnata all'ufficiale dello stato civile rispettivamente presso la rappresentanza svizzera all'estero, esprimere in ogni momento la sua volontà di riprendere il cognome da nubile/celibe (soggetta a emolumento). Questa dichiarazione è di durata indeterminata e può essere rilasciata fintanto che dura il matrimonio interessato.

<u>Esempio:</u> il signor "Müller" e la signora "Müller" (da nubile "Weiss"), si sono sposati prima del 1° gennaio 2013. La moglie, al momento del matrimonio, ha scelto di portare il cognome del marito. Ad un dato momento, dopo il 1° gennaio 2013, la signora "Müller", dichiara di voler riprendere il suo cognome da nubile "Weiss".

#### 2. Scioglimento del matrimonio oppure dell'unione domestica registrata

<u>Situazione iniziale:</u> il vostro matrimonio, oppure la vostra unione domestica, è stato sciolto/a in seguito a divorzio, scioglimento giudiziale, decesso, dichiarazione di scomparsa oppure sentenza di annullamento (il momento non è determinante) e intendete riprendere il vostro cognome da nubile/celibe.

Regola: la persona che in occasione del matrimonio o della costituzione dell'unione domestica registrata ha cambiato il suo cognome può, dopo lo scioglimento del matrimonio o dell'unione domestica registrata, in ogni momento dichiarare all'ufficiale dello stato civile oppure alla rappresentanza svizzera all'estero di voler riprendere il suo cognome da nubile/celibe (soggetta a emolumento). Il momento dello scioglimento del matrimonio o dell'unione domestica registrata è irrilevante.

<u>Esempi:</u> il signor «Müller» muore e la signora «Müller» (da nubile «Weiss») dichiara, dopo il decesso del marito, di voler portare nuovamente il suo cognome da nubile «Weiss».

Il signor «Müller» e la signora «Weiss Müller» (da nubile «Weiss») divorziano. La signora Weiss Müller, dopo il divorzio, dichiara di voler nuovamente riprendere il suo cognome da nubile «Weiss».

<u>Attenzione</u>: il rilascio di questa dichiarazione concernente il cognome **non esplica alcun effetto sul cognome dei figli**. Quest'ultimo può essere cambiato soltanto mediante una domanda di cambiamento di nome.

#### B. Dichiarazioni concernente il cognome limitate nel tempo:

 Dichiarazione concernente il cognome limitata ad un anno dalla nascita del primo figlio oppure dalla costituzione dell'autorità parentale congiunta per il primo figlio comune.

#### 1.1 Primo figlio comune di genitori tra loro sposati

<u>Situazione iniziale:</u> siete una coppia sposata e non portate un cognome comune. In occasione del matrimonio avete deciso quale cognome porteranno i vostri figli. Il vostro primo figlio è nato meno di un anno fa e porta il cognome scelto in occasione del matrimonio. Ora vorreste che lo/a stesso/a porti il cognome da nubile/celibe dell'altro genitore.

Regola: i genitori che non portano un cognome coniugale e in occasione del matrimonio hanno deciso quale cognome da nubile/celibe porteranno i loro figli, hanno la possibilità di presentare di comune accordo, una volta sola ed entro un anno dalla nascita del primo figlio, una dichiarazione all'ufficiale dello stato civile, rispettivamente alla competente rappresentanza svizzera all'estero per esprimere la volontà che il figlio porti il cognome da nubile/celibe dell'altro genitore (soggetta a emolumento).

<u>Esempio:</u> il signor «Müller» e la signora «Weiss» hanno deciso in occasione del loro matrimonio che i loro figli porteranno il cognome di famiglia «Weiss». Entro un anno dalla nascita del primo figlio, decidono che il primo e tutti gli altri figli porteranno il cognome di famiglia «Müller».

Attenzione: questa dichiarazione concernente il cognome può essere rilasciata soltanto una volta. La stessa può essere presentata solo dai genitori che, in occasione del loro matrimonio, hanno deciso quale sia il cognome da nubile/celibe che i loro figli dovranno portare. La dichiarazione del cognome è valida per tutti i figli comuni di questi genitori, per quanto il diritto svizzero sia applicabile.

Se il figlio minorenne interessato, al momento della dichiarazione del cognome, ha **compiuto** il dodicesimo anno d'età, il suo cognome può essere cambiato soltanto con il suo consenso. Il figlio deve dare personalmente il suo consenso all'ufficiale dello stato civile, rispettivamente alla competente rappresentanza svizzera all'estero.

#### 1.2 Primo figlio comune di genitori tra loro non sposati

<u>Situazione iniziale:</u> non siete sposati tra di voi. Avete costituito l'autorità parentale congiunta dopo la nascita del vostro primo figlio comune e quest'ultima sussiste da meno di un anno. Ora vorreste che il figlio portasse il cognome da celibe/nubile dell'altro genitore.

Regola: se i genitori non sono sposati tra di loro, il loro primo figlio comune ottiene alla nascita il cognome del genitore a cui spetta l'autorità parentale. Se i genitori hanno concordato l'autorità parentale congiunta dopo la nascita del primo figlio oppure questa è stata loro affidata per decisione dell'autorità di protezione (ARP), rispettivamente tramite decisione del tribunale possono, entro un anno (l'osservanza del termine di un anno deve risultare dalla dichiarazione scritta, dalla decisione dell'ARP oppure del tribunale e deve essere documentata), dichiarare congiuntamente all'ufficiale dello stato civile, rispettivamente alla competente rappresentanza svizzera all'estero, che il figlio porterà il cognome da celibe/nubile dell'altro genitore (soggetta ad emolumento).

<u>Esempio:</u> la signora Weiss e il signor Müller hanno il loro primo figlio comune che porta il cognome da nubile della madre «Weiss». Essi concordano, dopo la nascita di questo figlio,

l'autorità parentale congiunta. Entro il termine di un anno dall'attribuzione dell'autorità parentale congiunta, essi dichiarano che il figlio dovrà portare il cognome da celibe del padre «Müller».

Attenzione: questa dichiarazione concernente il cognome può essere rilasciata soltanto una volta. Essa compete soltanto ai genitori che, in occasione della nascita del primo figlio, non hanno ancora indicato l'autorità parentale congiunta. Il cognome determinato vale per tutti i figli comuni di questi genitori, per quanto il diritto svizzero sia applicabile. Se l'autorità parentale viene nuovamente modificata in un secondo momento, il cognome del figlio può essere adattato soltanto mediante una domanda di cambiamento di nome.

Se il figlio minorenne interessato, al momento della dichiarazione del cognome, ha **12 anni compiuti**, il suo cognome può essere cambiato soltanto con il **suo consenso**. Questo consenso deve essere dato personalmente dal figlio all'ufficiale dello stato civile, rispettivamente alla competente rappresentanza svizzera all'estero.

2. Dichiarazione del cognome da consegnare prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione domestica registrata<sup>1</sup>

#### 2.1 Prima del matrimonio

#### 2.1.1 Matrimonio in Svizzera

<u>Situazione iniziale:</u> desiderate sposarvi in Svizzera ed avete già concluso la procedura preparatoria al matrimonio senza dichiarare che dopo il matrimonio volete portare un cognome coniugale. Ora, vorreste però portare un cognome coniugale. Il vostro cognome sottostà al diritto svizzero.

Regola: i fidanzati per i quali il cognome è sottoposto al diritto svizzero possono, di principio in occasione della procedura preparatoria al matrimonio, dichiarare che desiderano portare il cognome da nubile della sposa od il cognome da celibe dello sposo quale **cognome coniugale** (senza emolumenti). Se la procedura preparatoria al matrimonio è già conclusa ed i fidanzati hanno omesso di rilasciare questa **dichiarazione**, essi la possono rilasciata **prima del matrimonio** all'ufficiale dello stato civile che ha eseguito la procedura preparatoria al matrimonio o che celebra il matrimonio (soggetta ad emolumento).

<u>Esempio:</u> il signor «Müller» e la signora «Weiss» vogliono sposarsi in dicembre ed hanno già concluso la procedura preparatoria al matrimonio. Dopo una discussione, decidono però che dopo il matrimonio desiderano portare un cognome coniugale. Ancora prima della celebrazione, essi dichiarano all'ufficiale dello stato civile che vogliono portare quale cognome coniugale il cognome da nubile della signora «Weiss».

<u>Attenzione:</u> a cerimonia avvenuta, il cognome può essere cambiato unicamente -se accolta positivamente l'istanza- seguendo la via ordinaria della domanda di cambiamento di nome, da rivolgere alla competente autorità del domicilio.

#### 2.1.2 Matrimonio all'estero

<u>Situazione iniziale:</u> desiderate sposarvi all'estero e, dopo il matrimonio, volete portare un cognome coniugale. Il vostro cognome sottostà al diritto svizzero.

<sup>1</sup> Vedi al riguardo anche il Promemoria sul cognome da portare dopo la celebrazione del matrimonio, Nr. 153.1 e il Promemoria sul cognome da portare dopo la costituzione dell'unione domestica registrata, Nr. 153.2

Regola: i fidanzati per i quali il cognome è sottoposto al diritto svizzero, **prima del matrimonio dichiarano** che desiderano portare il cognome da nubile della sposa o il cognome da celibe dello sposo quale **cognome coniugale**. Per matrimoni da contrarre all'estero, essi possono consegnare tale dichiarazione alla rappresentanza svizzera all'estero oppure all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza o di domicilio svizzero della sposa o dello sposo (soggetta ad emolumento).

<u>Esempio:</u> il signor «Müller» e la signora «Weiss» vogliono sposarsi in dicembre a Parigi. Essi desiderano, in applicazione del diritto svizzero, portare dopo il matrimonio come cognome coniugale il cognome da celibe dello sposo. Al più tardi prima della celebrazione del matrimonio, essi devono dichiarare alla competente autorità (vedi regola sopra) che come cognome coniugale vogliono portare il cognome da celibe del signor «Müller».

Attenzione: questa dichiarazione concernente il cognome è da consegnare prima della celebrazione del matrimonio. In caso contrario si arrischia che ognuno degli sposi mantenga il cognome portato fino ad allora. Un cognome coniugale potrà quindi essere ottenuto unicamente -se accolta positivamente l'istanza- seguendo la via ordinaria della domanda di cambiamento di nome, da rivolgere alla competente autorità del domicilio o del luogo di attinenza. Una dichiarazione dopo la celebrazione può eccezionalmente essere ammessa, per un matrimonio celebrato all'estero, nella misura in cui gli sposi hanno il domicilio all'estero, se la dichiarazione avviene unitamente alla consegna dei documenti del matrimonio e se quest'ultimo è stato celebrato da meno di sei mesi.

# 2.2. Prima della costituzione di un'unione domestica registrata (tra persone dello stesso sesso)

#### 2.2.1. Costituzione di un'unione domestica registrata in Svizzera

<u>Situazione iniziale:</u> desiderate costituire un'unione domestica registrata in Svizzera ed avete già concluso la procedura preliminare senza dichiarare che, dopo la costituzione dell'unione domestica, volete portare un cognome comune. Ora, vorreste però portare un cognome comune. Il vostro cognome sottostà al diritto svizzero.

Regola: partner, per le/i quali il cognome sottostà al diritto svizzero possono, di principio in occasione della procedura preliminare dell'unione domestica, dichiarare che desiderano portare come cognome comune il cognome da nubile o da celibe di uno dei partner (senza emolumento). Se la procedura preliminare è già conclusa e le/i partner hanno omesso di rilasciare questa dichiarazione possono, prima della costituzione dell'unione domestica, consegnare tale dichiarazione all'ufficiale dello stato civile che ha eseguito la procedura preliminare oppure all'ufficiale che registra l'unione domestica (soggetta ad emolumento).

Esempio: la signora Müller e la signora Weiss si vogliono unire in unione domestica in dicembre. Esse hanno già concluso la procedura preliminare. Dopo una discussione, decidono però di voler portare dopo la costituzione dell'unione domestica un cognome comune. Esse, al più tardi prima della costituzione dell'unione domestica, devono dichiarare alla competente autorità (vedi regole sopra) che vogliono portare come cognome comune il cognome da nubile della signora "Weiss".

<u>Attenzione:</u> dopo la costituzione dell'unione domestica, un cognome comune potrà essere ottenuto unicamente -se accolta positivamente l'istanza- seguendo la via ordinaria della domanda di cambiamento di nome, da rivolgere alla competente autorità del domicilio.

## 2.2.2. Costituzione di una unione domestica registrata (tra persone dello stesso sesso) all'estero

<u>Situazione iniziale:</u> desiderate registrare un'unione domestica all'estero e, dopo la sua costituzione, portare un cognome comune. Il vostro cognome sottostà al diritto svizzero.

Regola: partner, per le/i quali il cognome sottostà al diritto svizzero rilasciano, **prima della costituzione dell'unione domestica registrata**, la **dichiarazione** di voler portare il cognome da nubile/celibe di uno dei partner come **cognome comune**. In caso di costituzione dell'unione domestica registrata all'estero, le/i partner possono rilasciare questa dichiarazione alla rappresentanza svizzera all'estero oppure all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza o del domicilio svizzero di uno dei partner (soggetta ad emolumento).

<u>Esempio:</u> il signor "Müller" ed il signor "Weiss", in dicembre si vogliono unire in unione domestica in Germania. In applicazione del diritto svizzero, essi desiderano portare come cognome comune, dopo la costituzione dell'unione domestica registrata, il cognome da celibe di uno dei partner. Al più tardi prima della costituzione dell'unione domestica registrata (vedi regola sopra), essi devono dichiarare all'autorità competente di voler portare il cognome da celibe del signor "Müller" come cognome comune.

Attenzione: questa dichiarazione concernente il cognome deve essere consegnata prima della costituzione dell'unione domestica registrata. In caso contrario si arrischia che ognuno dei partner mantenga il cognome portato fino ad allora. Un cognome comune potrà quindi essere ottenuto unicamente -se accolta positivamente l'istanza- seguendo la via ordinaria della domanda di cambiamento di nome, da rivolgere alla competente autorità del domicilio o del luogo di attinenza. Una dichiarazione dopo la costituzione dell'unione domestica registrata all'estero può eccezionalmente essere ammessa nella misura in cui i partner hanno il domicilio all'estero, se la dichiarazione avviene unitamente alla consegna dei documenti dell'unione domestica e se quest'ultima è stata costituita da meno di sei mesi.

Per ulteriori domande riguardo alle dichiarazioni concernenti il cognome vogliate rivolgervi al competente ufficio dello stato civile del vostro luogo di domicilio.